



COMUNE DI GRIGNASCO

Prov. di Novara

SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ~~E ASSIMILATI~~
E SERVIZI CONNESSI

- REGOLAMENTO COMUNALE -

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. .../2021

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	
Articolo 2 - Riferimenti normativi	
Articolo 3 – Definizioni	
Articolo 4 – Classificazioni dei rifiuti	
Articolo 5 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	
Articolo 6 - Descrizione dei rifiuti conferibili al servizio di raccolta	
Articolo 7 - Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e la titolarità dei servizi	
Articolo 8 - Divieto di abbandono.....	
Articolo 9 - Sanzioni per abbandono di rifiuti.....	
Articolo 10 - Ulteriori divieti per la garanzia dell'igiene pubblica	
Articolo 11 - Controlli ed accertamenti	
Articolo 12 – Raccolta differenziata porta a porta	
Articolo 13 - Modalità di effettuazione dei servizi	
Articolo 14 – Ordinanze contingibili e urgenti	
Articolo 15 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione	
Articolo 16 - Tessera identificativa dell'utente	
Articolo 17 - Aree occupate da esercizi pubblici - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	
Articolo 18 - Mercati	
Articolo 19 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati	
Articolo 20 - Sfalci, potatura alberi, siepi, arbusti	
Articolo 21 – Carico e scarico merci e materiali	
Articolo 22 – Disposizioni per proprietari di animali domestici	
Articolo 23 – Volantinaggio	
Articolo 24 – Disposizioni per interventi edilizi e rifiuti speciali inerti	
Articolo 25 – Educazione e informazione alla cittadinanza	
Articolo 26 – Disposizioni finali, sanzioni, riferimento ad altri regolamenti, riferimento alla legge, efficacia ed entrata in vigore del presente regolamento	

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il regolamento fissa norme per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio Comunale.
2. Il regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte.
3. Il regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~ al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) ~~l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere e) e d) del D.Lgs. 152/2006.~~
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i materiali di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1. Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"
2. Legge regionale 24.10.2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"
3. Decreto del Presidente della Repubblica 15.07.2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
4. Decreto legislativo 25.07.2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti."

Articolo 3 – Definizioni

1. Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 183 parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali. Si intende per:
 - a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;
 - b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
 - b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- b-quinques) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

Articolo 4 – Classificazioni dei rifiuti

1. Come indicato all'art. 184 parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, lettera b-ter), descritto nel precedente art. 3.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto Legislativo 152/2006 s.m.i..

Articolo 5 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

~~1. Nelle more della determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., ai sensi del regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento, con conseguente applicazione della relativa tariffa, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, qualora:~~

~~a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;~~

~~b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico;~~

~~c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;~~

~~d) il quantitativo di rifiuti speciali conferito al servizio pubblico non ecceda oltre i limiti di peso e/o di volume di una utenza domestica;~~

~~2. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.~~

"Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. In data come disposto dal art. 1 c. 23 del D.Lgs 116/2020".

Articolo 6 - Descrizione dei rifiuti conferibili al servizio di raccolta

1. I rifiuti raccolti sono conferiti agli impianti di recupero o smaltimento. Molti di questi impianti sono parte del sistema del CONAI, del CDC RAEE e di altri sistemi collettivi che si vanno strutturando a livello nazionale e che devono erogare servizi ai comuni per i rifiuti solidi urbani. Vi sono poi altri impianti che non sono parte di tali sistemi ma che possono ritirare rifiuti solo con particolari caratteristiche. La qualità del rifiuto da conferire dipende perciò dalle richieste di tutti tali impianti e sistemi di raccolta.

2. Si forniscono di seguito gli elenchi dei materiali conferibili nella principali raccolte differenziate. L'elenco è indicativo e non esaustivo ed è soggetto a tutte le modifiche che saranno apportate dagli impianti o dai sistemi di cui al punto precedente.

a. CARTA E CARTONE: tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura (ad esempio, per apparecchi televisivi o elettrodomestici), ma anche contenitori in cartone per frutta e verdura. I cartoni per bevande (come ad esempio quelli di latte, succhi di frutta, vino, panna e similari, con marchio Tetra Pak o simili). I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dépliant, pieghevoli pubblicitari, da cui vanno rimossi eventuali involucri in cellophane), ma anche i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta, i sacchetti di carta con i manici, i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzioni dei farmaci). Tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino. Contenitori di prodotti alimentari, come astucci per la pasta, per il riso, per i corn flakes ecc. Tutte le fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e bevande. E ancora, le scatole delle scarpe, tutte le confezioni, grandi e piccole, di prodotti come detersivi per lavatrici e lavastoviglie, le scatole dei medicinali, del dentifricio, ecc. (Fonte: COMIECO)

b. PLASTICA (vanno conferiti esclusivamente gli imballaggi): bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte; Flacons per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere; Flacons/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt; Film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite; Film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina; Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati; Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); Vaschette porta – uova (se in plastica); Vaschette/barattoli per gelati; Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); Vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere in polistirolo espanso; Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati); Reti per frutta e verdura; Contenitori vari per alimenti per animali; Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici); Coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale); Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il "fai da te"); Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte); Film d'imballaggio e Film "a bolle" (pluriball) (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo, articoli sportivi) (Fonte: COREPLA)

c. LATTINE/METALLI: Lattine per bibite in alluminio, vaschette e fogli in alluminio, barattoli, scatole per alimenti, coperchi di barattoli, tappi, piccoli oggetti in ferro o alluminio, ecc.

d. VETRO: bottiglie, vasetti e contenitori da cui sono stati rimossi i tappi, i coperchi e le altre parti metalliche, damigiane senza involucri di paglia/plastica, ecc.

e. ORGANICO/UMIDO: Scarti e avanzi di cucina, crudi o cotti, purché freddi, alimenti avariati o scaduti, tovagliolini e fazzoletti di carta, filtri di the ed infusi vari, piccole quantità di foglie e fiori d'appartamento, stuzzicadenti, cenere spenta di caminetti e stufe (inumidita o raccolta in sacchi di carta per limitare la dispersione di polveri), ecc.

f. INDISTINTO/SECCO NON RICICLABILE, vanno conferiti i rifiuti non differenziabili nelle altre tipologie: musicassette, lampadine ad incandescenza, cerotti, tubi in PVC, stracci, ceramica, pannolini, filtri per l'aspirapolvere, lettieri per animali, stracci per pavimenti, zerbini, rasoi da barba, calze in nailon, ecc.

g. VERDE: Ramaglie, potature di alberi e siepi, foglie, residui vegetali, sfalci d'erba e fiori recisi.

h. INGOMBRANTI: Vecchio mobilio, RAEE e altri rifiuti non conferibili in modo differenziato nei sacchi della raccolta porta a porta.

Articolo 7 - Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e la titolarità dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte, il Comune assicura l'organizzazione in forma associata dei servizi gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, attraverso il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, consorzio di bacino a cui il Comune aderisce.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del proprio statuto, il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese è perciò titolare dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4. La gestione dei sopra citati servizi viene effettuata dal Consorzio con riferimento al Capitolato Speciale dell'Appalto di affidamento.

Articolo 8 - Divieto di abbandono

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori/rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei

diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 9 - Sanzioni per abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del citato Decreto abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 (trecento) euro a 3.000,00 (tremila) euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 (duecentosessanta) a euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta).

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanta disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Articolo 10 - Ulteriori divieti per la garanzia dell'igiene pubblica

1. E' vietato:

a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti;

b) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità indicate dal Comune e opportunamente pubblicizzate;

c) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti;

d) intralciare l'opera degli addetti al servizio;

e) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

f) conferire al servizio di raccolta materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza, peso o altre caratteristiche possano arrecare danno ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti alla raccolta;

g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti;

h) conferire rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale;

Articolo 11 - Controlli ed accertamenti

1. Le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie in merito alle violazioni al regolamento, sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Municipale.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono a tal proposito, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, effettuare ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e procedere ad ogni altra operazione tecnica che risultasse necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Articolo 12 – Raccolta differenziata porta a porta

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto nei giorni riportati nel calendario delle raccolte differenziate dei rifiuti del Comune.
2. I rifiuti sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 20,00 e comunque non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta.
3. I rifiuti vanno esposti in posizione comodamente accessibile dall'operatore di raccolta, al di fuori di ingressi e recinzioni. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.
4. I contenitori vanno posizionati in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. I contenitori dopo lo svuotamento sono ritirati dall'utente.
6. L'appaltatore del servizio può accedere per motivate esigenze su aree private, previo accordo dei proprietari o degli aventi diritto; tali aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
7. I rifiuti vanno conferiti in modo differenziato secondo le indicazioni date nel calendario di raccolta.
8. Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta gli operatori del servizio riscontrassero che i rifiuti esposti non sono stati correttamente differenziati, potranno non raccogliere il rifiuto e ne segnaleranno il motivo con adesivo informativo.
9. Ogni utenza è tenuta a mantenere, a propria cura e spese, la pulizia dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti (pattumiere e bidoni carrellati)

Articolo 13 - Modalità di effettuazione dei servizi

1. Raccolta domiciliare rifiuti urbani non recuperabili:

a) La raccolta dei rifiuti solidi urbani non recuperabili viene effettuata con la frequenza indicata nel calendario predisposto dal Consorzio Medio Novarese all'inizio di ogni anno, come da capitolato speciale d'appalto, in coordinamento con i Comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l'uso di sacchi chiusi a perdere, forniti dall'Amministrazione Comunale ad ogni utenza. La fornitura dei sacchi viene consegnata con cadenza annuale, indipendentemente dalla data di ritiro da parte dell'utenza.

b) Per le utenze domestiche, la quantità di sacchi consegnati è in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dalla banca dati anagrafica al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed è commisurata alla produzione di circa 2/3 ettogrammi di rifiuto non recuperabile pro die pro capite.

c) Per le utenze non domestiche, la quantità di sacchi distribuita è in relazione alla categoria di appartenenza, secondo la tabella sotto riportata (rif. DPR 158/1999, allegato 1, Comuni fino a 5000 abitanti, tabella 4B Nord Italia, media tra min e max), ed ai metri quadrati assoggettati a tributo.

categorie di utenze non domestiche

categorie di utenze non domestiche		litri/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13,600
2	Campeggi, distributori carburanti	24,120
3	Stabilimenti balneari	16,620
4	Esposizioni, autosaloni	12,100
5	Alberghi con ristorante	39,440
6	Alberghi senza ristorante	28,080

7	Case di cura e riposo	32,020
8	Uffici, agenzie, studi professionali	35,020
9	Banche ed istituti di credito	18,560
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	32,460
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	42,500
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	28,800
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	34,060
14	Attività industriali con capannoni di produzione	22,000
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	26,840
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	201,100
17	Bar, caffè, pasticceria	162,580
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	67,960
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	68,000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	270,640
21	Discoteche, night club	44,020
22	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	88,000

d) Al fine di agevolare la distribuzione dei sacchi, l'Amministrazione organizza un apposito "sportello ecologico", presso il quale ogni utenza può rifornirsi di sacchi spettanti alla propria utenza e degli altri sacchi/contenitori necessari per effettuare una buona raccolta differenziata.

La prima fornitura di pattumiere avverrà gratuitamente, mentre, in caso di smarrimento e/o rottura dei contenitori o per forniture aggiuntive rispetto alla dotazione standard potrà essere previsto apposito rimborso spese.

Nel caso di utenze non domestiche o di utenze domestiche condominiali, previa idonea richiesta, il Comune può provvedere alla prima fornitura a titolo gratuito di bidoni di capienza maggiore rispetto a quelli forniti alle utenze domestiche monofamiliari ovvero:

- n. 1 bidone per raccolta umido capienza lt 120
- n. 1 bidone per raccolta plastica capienza lt 240
- n. 1 bidone raccolta vetro capienza lt 240
- n. 1 bidone raccolta indistinto capienza lt 240
- n. 1 bidone raccolta carta lt 240
- n. 1 bidone raccolta lattine e/o metallo lt 240

Per forniture aggiuntive o di capienza superiore rispetto alla prima dotazione standard è previsto apposito rimborso spese.

La fornitura di tali contenitori è condizionata al rispetto delle seguenti regole:

- 1) i contenitori devono essere custoditi all'interno di area privata ed esposti per il solo tempo necessario allo svuotamento;
- 2 i contenitori devono essere usati correttamente, ossia contenere solo il materiale al quale il contenitore stesso è dedicato;
- 3) la pulizia del contenitore interna ed esterna è in capo all'utenza che ne ha fatto richiesta.

2. Fornitura aggiuntiva di sacchi

Al fine di incentivare la raccolta differenziata e di ridurre al minimo la produzione di rifiuti urbani non recuperabili, qualora la fornitura annuale di "sacchi" assegnata ad una utenza non dovesse risultare sufficiente, l'utenza interessata potrà rifornirsi di nuovi sacchi al prezzo stabilito con determinazione di Giunta Comunale in relazione al costo dello smaltimento di tali ulteriori rifiuti.

3. Raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani

La raccolta della frazione organica viene effettuata con la frequenza indicata dal calendario di raccolta presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l'uso di apposite pattumiere o contenitori carrellati e gestita dal Consorzio. Per evitare di imbrattare il contenitore stesso, i rifiuti possono essere raccolti in sacchi di carta o altri materiali biodegradabili, non sono ammessi sacchi di plastica.

4. Raccolta domiciliare del vetro

La raccolta del vetro viene effettuata con la frequenza indicata nel calendario predisposto, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l'uso di appositi contenitori o contenitori carrellati. La ceramica inquina il vetro; vasi di coccio, piatti, tazzine e altre stoviglie non devono pertanto, per nessun motivo, essere conferite insieme al vetro.

5. Raccolta domiciliare della carta e del cartone

La raccolta della carta e del cartone viene effettuata con la frequenza indicata dal calendario, presso il domicilio di ogni utenza. La carta va conferita direttamente presso il domicilio, oppure in pacchi confezionati dall'utenza o in scatole di cartone. Le scatole di cartone vanno conferite sfuse, aperte e piegate, al fine di ridurre il volume ed agevolarne la raccolta.

6. Raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica

La raccolta degli imballaggi in plastica viene effettuata con la frequenza indicata nel calendario di raccolta, presso il domicilio di ogni utenza. Gli imballaggi in plastica vanno conferiti attraverso l'uso di appositi sacchi di colorazione gialla, ben chiusi, al fine di evitare dispersione di materiale durante le fasi di raccolta.

7. Raccolta domiciliare delle lattine e piccoli oggetti in metallo

La raccolta delle lattine e dei piccoli oggetti in metallo quali pentole, piccoli utensili domestici, viene effettuata con la frequenza indicata dal calendario di raccolta, presso il domicilio di ogni utenza. Questi materiali vanno conferiti in appositi contenitori di proprietà dell'utenza, lasciati aperti, che vengono riconsegnati all'atto dello svuotamento. Le lattine di alimenti vanno risciacquate per evitare odori sgradevoli e consentire l'igiene dell'operazione di raccolta e di lavorazione.

8. Raccolta degli scarti vegetali da giardino

La raccolta degli scarti vegetali viene effettuata mediante conferimento presso l'area ecologica comunale per la raccolta del materiale differenziato di via Verdi. Gli scarti vegetali vanno conferiti con mezzi propri direttamente disposti dai privati, rigorosamente prodotta e raccolta all'interno del territorio comunale di Grignasco.

9. Raccolta degli indumenti smessi, scarpe e pelletteria

La raccolta degli indumenti smessi, delle scarpe e della pelletteria viene effettuata con appositi contenitori disposti nelle aree individuate dal Comune.

10. Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti su prenotazione massimo 1 mc per utenza

La raccolta dei rifiuti ingombranti, compresi i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), viene effettuata presso il domicilio, su prenotazione telefonica fino ad un limite di un metro cubo per utenza. Il servizio viene effettuato con frequenza settimanale fino ad un massimo di 4 prenotazioni. Ogni utenza domestica ha diritto ad effettuare una sola prenotazione per volta, evasa la quale, può ri-prenotare un nuovo servizio.

11. Raccolta presso area di deposito e trasporto rifiuti cimiteriali da esumazione

Il servizio viene effettuato su apposita richiesta scritta del Comune e si limita al trasporto dei rifiuti cimiteriali dal cimitero fino all'impianto di smaltimento indicato dal Consorzio. Il confezionamento e la raccolta presso apposita area cimiteriale viene effettuata da personale specializzato, a cura e spese del Comune.

12. Raccolta di pile e farmaci

Il servizio di ritiro viene effettuato nei luoghi ove siano stati predisposti appositi contenitori per queste tipologie di rifiuti.

13. Raccolta cartucce per stampanti

La raccolta delle cartucce per stampanti avviene presso l'area ecologica di via Verdi, presso il Municipio, attraverso l'uso di appositi contenitori a disposizione dell'utenza.

14. Pesatura dei rifiuti

I rifiuti sono pesati al termine del servizio di raccolta presso gli impianti di destino.

Articolo 14 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. In base a quanto disposto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 15 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. Oggetto del presente articolo sono i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, di cui all'articolo 1, comma 5, lett. f) del D.P.R. 254/2003 e come meglio di seguito specificati.

2. Ai sensi dell'art. 2 lettere e) d f) del DPR 254/2003 si definiscono:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in conformità ai regolamenti comunali.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. I rifiuti consistenti in materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
10. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Articolo 16 - Tessera identificativa dell'utente

1. Nel caso di attivazione del servizio con "sacco conforme" e la conseguente pesatura ed identificazione del rifiuto prodotto da ciascun proprietario di immobile o società, ad ogni utente viene fornita una tessera identificativa chiamata "carta dei rifiuti"; in caso di detenzione di più unità immobiliari, occorre richiedere una distinta tessera per ciascuna unità denunciandone la relativa destinazione d'uso al fine di calcolare l'effettiva dotazione di sacchi conformi.
2. La carta permette l'accesso ai seguenti servizi:
 - a) il ritiro della dotazione annua di sacchi presso gli sportelli ecologici organizzati dal Comune
 - b) ottenere la sostituzione dei contenitori rotti o usurati per la raccolta differenziata
 - c) prenotare il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti
 - d) accedere al servizio di raccolta su piazza dei rifiuti ingombranti
3. La carta dei rifiuti potrà servire per ottenere gli ulteriori servizi che il Comune vorrà erogare.

Articolo 17 – Aree occupate da esercizi pubblici - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti o simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni

2. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato come da regolamento.
3. I rifiuti devono essere conferiti nelle modalità concordate con il gestore, eventualmente negli appositi contenitori forniti dal gestore in funzione delle varie tipologie di rifiuto, con eventuali oneri di noleggio a carico degli organizzatori.
4. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
5. Le aree occupate devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, al termine della permanenza.

Articolo 18 - Mercati

1. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.

2. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti
- b) frazione "organico" e frazione "residua da smaltire", separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale
- c) altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

Articolo 19 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono prevenire il formarsi, su detti terreni, di impaludamenti e inquinamenti.

2. A tale scopo essi devono:

- a) dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione;
- b) conservarli costantemente liberi dalla formazione di vegetazione spontanea che possa creare ostacolo o disturbo al transito pedonale e/o alla circolazione veicolare, nonché condizioni pregiudizievoli per la salute o l'igiene pubblica;
- c) mantenerli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedessero e l'accumulo diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in loro danno, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

Articolo 20 – Sfalci, potatura alberi, siepi, arbusti

1. Ai frontisti è fatto obbligo di mantenere entro il limite della proprietà prospettante le strade i rami di alberi, siepi ed arbusti - posti ad un'altezza inferiore a mt. 5, salvo quanto diversamente stabilito per le aree in zona a tutela ambientale; i rami sporgenti al di sopra di tale altezza potranno essere mantenuti se aventi pregio estetico e se non costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica. Il Conferimento degli scarti potrà avvenire secondo le modalità di cui art. 13 punto 8 del presente Regolamento.

Articolo 21 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Articolo 22 – Disposizioni per proprietari di animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi e aree a verde in genere, sono tenute ad evitare che gli animali imbrattino i luoghi predetti e, qualora ciò avvenisse, a raccogliergli le deiezioni.

A tale scopo è fatto obbligo di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le feci, di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali porta rifiuti

Articolo 23 – Volantinaggio

1. È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Articolo 24 – Disposizioni per interventi edilizi e rifiuti speciali inerti

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo. È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli provenienti dai cantieri stessi provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri ed a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

3. Per il lo smaltimento degli inerti le attività devono provvedere direttamente al conferimento del materiale presso le discariche autorizzate esercenti in zona.

Articolo 25 – Educazione e informazione alla cittadinanza

1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune - eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi o con il Consorzio - tramite i servizi comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla

cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

Articolo 26 –Disposizioni finali, sanzioni, riferimento ad altri regolamenti, riferimento alla legge, efficacia ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.

2. Vigilanza e controlli

I controlli e la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento, verranno effettuate dagli organi di Polizia Locale che potranno irrogare le relative sanzioni. Con apposito provvedimento del Sindaco potranno essere nominati Ispettori Ambientali anche i dipendenti del Gestore del Servizio, che potranno a loro volta accertare e contestare le violazioni segnalando le stesse al competente ufficio comunale.

3. Riferimento ad altri Regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

4. Riferimenti alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i e dell'art. 4 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.

5. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente con l'esecutività della delibera di adozione.

ALLEGATO 1

VIOLAZIONI	SANZIONI	Rif. Art. REGOLAMENTO RSU
Conferimento rifiuti non differenziati secondo le disposizioni del presente Regolamento	Da € 100,00 a € 300,00	Art. 10 lettera b)
Esposizione rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e dei giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti	Da € 50,00 a € 100,00	Art. 10 lettera c)
Intralciare l'opera degli addetti al servizio	Da € 300,00 a € 1.000,00	Art. 10 lettera d)
Conferire nei contenitori per la raccolta materiali accesi o non completamente spenti	Da € 100,00 a € 500,00	Art. 10 lettera e)
Conferire materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume e che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e pericolo per i cittadini	Da € 50,00 a € 500,00	Art. 10 lettera f)
Imbrattare suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti	Da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 10 lettera g)
Conferire rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale	Da € 100,00 a € 300,00	Art. 10 lettera h)
Conferimento rifiuti in sacchi non conformi	Da € 100,00 a € 300,00 oltre al mancato ritiro	Art. 12 e Art. 13
Conferimento rifiuti non conformi all'interno dell'area ecologica di raccolta materiale differenziato	Da € 300,00 a € 1.000,00	Art. 13
Mancata manutenzione terreni non occupati da fabbricati	Da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 19
Mancata raccolta deiezioni animali domestici	Da € 100,00 a € 500,00	Art. 22
Deposito di inerti da costruzione in zone esterne al cantiere	Da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 24
Conferimento rifiuti nei cestini pubblici	Da € 500,00 a € 1.000,00	